

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza n. 30065 del 12 settembre 2006 (Presidente: L. Marini; Relatore: C.G. Brusco)

**Obbligo del conducente di un autoveicolo di verificare che i trasportati usino le cinture di sicurezza -delitto di lesioni colpose lievi- sussistenza**

*La Cassazione ha stabilito che in capo al conducente di un autoveicolo sussiste l'obbligo di invitare i trasportati ad allacciare le cinture di sicurezza e anche di verificare che gli stessi ne facciano uso. Pertanto la responsabilità in caso di sinistro stradale, per eventuali danni patiti dal terzo trasportato, non ricade su quest'ultimo, bensì sul guidatore, configurandosi nel caso di specie, il reato di delitto di lesioni colpose lievi.*

(omissis) La Corte osserva S.E. ha proposto ricorso avverso la sentenza 7 lug. 2004 della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza 9 apr. 2003 del Tribunale di Asti che l'aveva condannata alla pena di euro 200,00 di multa per il delitto di lesioni colpose lievi in danno di C.V.

I giudici di merito hanno ritenuto accertato che l'imputata avesse per colpa cagionato le lesioni in questione avendo perso il controllo dell'autovettura da lei condotta sulla quale era trasportata la persona offesa.

A fondamento del ricorso si deduce con un primo motivo l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale perché l'affermazione di responsabilità sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni interessate della persona offesa e non sarebbero state accertate le modalità e la causa dell'incidente; con il secondo motivo si deduce invece la mancanza manifesta illogicità della motivazione perché i giudici di merito non avrebbero considerato che l'unica causa dell'incidente era costituita dall'aver omesso, la persona offesa, di allacciare le cinture di sicurezza.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e in quanto introduce nel giudizio di legittimità circostanze di fatto che non possono essere apprezzate da questa corte.

La prima censura proposta dalla ricorrente, oltre che porre in discussione la ricostruzione dei fatti accolta dai giudici di merito, ne propone un'alternativa in presenza di una motivazione adeguata che ha ritenuto accertato che l'imputata avesse perso il controllo del veicolo da lei condotto.

Ne rileva che questa ricostruzione fosse fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa ritenute peraltro attendibili dai giudici di merito.

Sotto diverso profilo la tesi della riconducibilità dell'evento a colpa esclusiva della persona offesa è manifestamente infondata posto che è obbligo del conducente verificare che i trasportati facciano uso delle cinture di sicurezza

ed essendo stata accertato in fatto, nel caso in esame, che l'imputata neppure si era preoccupata di invitare la passeggera ad allacciarle.

Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.

Con riferimento a quanto statuito dalla Corte cost. nella sentenza 13 giu. 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità in considerazione della palese violazione dei limiti del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte suprema di Cassazione, sezione IV penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 giugno 2006.

Depositata in Cancelleria il 12 settembre 2006.